

Breve illustrazione della proposta referendaria Quesito n. 6 su art. 35 Decreto Sviluppo

Una abrogazione totale dell'art. dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sarebbe possibile e comunque neppure auspicabile, giacché, quand'anche possibile, abrogandolo interamente si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine.

Il quesito proposto mira ad eliminare la previsione della non applicabilità del divieto ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario. D'altra parte, l'art. 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 è intervenuto proprio al fine di rimuovere tale divieto, introdotto con il d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, a seguito del disastro petrolifero del Golfo del Messico.

Al fine di rispettare la "matrice razionalmente unitaria" del quesito, oggetto della proposta referendaria è anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale che risulta collegata alla disposizione sui procedimenti in corso: se dall'abrogazione referendaria discende il divieto dei procedimenti in corso, anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale va, infatti, eliminata, poiché, diversamente, la disposizione resterebbe priva di efficacia.

L'abrogazione non riguarda, invece, e non potrebbe riguardarli, i titoli abilitativi già rilasciati, in quanto, in questo caso e diversamente dall'abrogazione della previsione legislativa sui procedimenti in corso, la Corte dichiarerebbe certamente l'inammissibilità del quesito, stante il limite della tutela del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore (e quindi anche della proposta referendaria) incontra.

Anche le disposizioni dell'ultima parte dell'art. 35 non potrebbero essere sottoposte ad abrogazione, in ragione del limite della non reviviscenza della norma abrogata e del limite delle «leggi tributarie», secondo l'interpretazione che ne dà la Corte costituzionale.